

**La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.**

Art. 7  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 5 e 6, determinati per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, nel limite massimo di euro 50.000, si provvede con le risorse disponibili al Programma 12.07, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, annualità 2018 e 2019.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.